

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

mercato al momento dell'esproprio, sul quale era stata applicata, alla fonte, la ritenuta del 20% a titolo di prelievo fiscale, da essi considerata lesiva dei principi posti dall'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione.

La Corte, premesso che le decisioni in materia di imposte spettano alle autorità nazionali poiché comportano valutazioni politiche, economiche e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli Stati, ha dichiarato che la tassazione delle plusvalenze derivanti dall'esproprio di beni rientra ampiamente nell'ambito del giudizio discrezionale del legislatore italiano. Inoltre, ha ritenuto che la ritenuta fiscale applicata nei casi di specie non poteva essere considerata eccessiva dal punto di vista quantitativo, né tale da compromettere in maniera determinante la situazione finanziaria dei ricorrenti.

Ravvisata la manifesta infondatezza dell'avversa doglianza la Corte ha dichiarato i ricorsi irricevibili in applicazione dell'articolo 35, paragrafi 3, lettera a) e 4 della Convenzione.

Per notazioni sull'impatto ordinamentale di taluni principi affermati dalla Corte nelle presenti decisioni si rinvia al capitolo I, paragrafo 2.7.1.

**Barahona e altri 8 c. Italia - Decisione 4 dicembre 2018 (ricorso n. 33295/15)**

**Esito:**

- irricevibilità per incompatibilità *ratione materiae* e mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

**QUESTIONE TRATTATA**

**Provvedimenti di sgombero e demolizione di "baracche" abusive - Inapplicabilità della tutela al rispetto dei propri beni in capo agli occupanti**

Si tratta di un gruppo di ricorsi, presentati da 25 ricorrenti, di diverse nazionalità, per lamentare la presunta violazione del loro diritto ad un processo equo nonché alla tutela della vita privata e familiare e dei loro beni (articoli 6, paragrafo 1, 8 e 1, Protocollo 1, Cedu), in relazione allo sgombero e alla demolizione del c.d. "Borghetto", un sito di proprietà del demanio, nel comune di Roma, sul quale i ricorrenti si erano insediati con baracche di fortuna insieme a numerosi altri residenti abusivi. La demolizione era stata attuata in base ad una ordinanza di "necessità ed urgenza" adottata dal Sindaco il 7 maggio 2015, per le criticità emerse dalle relazioni del Prefetto e della Questura di Roma sulla situazione del Borghetto, a seguito di un grave incendio.

Con riferimento al motivo di ricorso basato sull'asserita violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, a causa della demolizione delle baracche, la Corte ha osservato che è incontestato che le abitazioni

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

demolite fossero illegali e che i ricorrenti ne fossero del tutto consapevoli. Di conseguenza gli interessi patrimoniali dei ricorrenti relativi a tali abitazioni non potevano rivestire la qualifica di “beni” ai sensi della citata disposizione convenzionale (cfr. *Bagdonavicius e altri c. Russia*, n. 19841/06, §§ 100-103, 11 ottobre 2016). I ricorsi sono stati, quindi, dichiarati irricevibili in relazione a questa doglianza per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3.

Quanto alla presunta violazione dell'articolo 8, per il forzato allontanamento dei ricorrenti, la Corte, in accordo con la difesa del Governo italiano, ha rilevato che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare i loro ricorsi dinanzi al giudice italiano, affinché fosse valutata la proporzionalità delle misure adottate dalle autorità con la tutela dei diritti garantiti dall'articolo 8 della Convenzione. Ha, pertanto, ritenuto i ricorsi irricevibili anche in relazione a questa doglianza, in applicazione dell'articolo 35, paragrafi 1 e 4, della Convenzione.

## **2.2. Le radiazioni dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale**

### **2.2.1. In materia di limitazione dei diritti procedurali nei procedimenti civili**

***Latteria Cooperativa Goitese c. Italia - Decisione 13 dicembre 2018 (ricorso n. 35328/10)***

**Esito:**

- radiazione dal ruolo a seguito di dichiarazione unilaterale del Governo

## **QUESTIONE TRATTATA**

### **Impossibilità per il ricorrente di essere presente all'udienza dinanzi alla Corte d'appello**

La società ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la lesione del suo diritto alla difesa nel corso di un processo di appello, conseguente alla celebrazione in sua assenza dell'udienza di discussione della causa. Tale assenza era stata dovuta ad un errore della cancelleria che non aveva provveduto all'aggiornamento dei ruoli d'udienza e nemmeno ad inserire correttamente il provvedimento di rinvio dell'udienza, richiesto dalla Latteria Cooperativa Goitese ed autorizzato dal Presidente della Corte d'appello.

Il ricorso per cassazione, presentato dalla società ricorrente, per violazione del contraddittorio, era stato rigettato dalla Suprema Corte sulla base dell'assunto che il provvedimento di rinvio dell'udienza, ancorché autorizzato, doveva ritenersi inesistente per l'altra parte del giudizio, che non ne aveva avuto notizia e che, pertanto, giustamente aveva discusso la causa nell'udienza originariamente stabilita.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Indubbiamente, lo svolgimento dell'udienza in data anteriore a quella di rinvio ha privato il ricorrente del diritto di discutere il processo d'appello. A fronte di tale fatto incontrovertibile, le argomentazioni dei giudici italiani sono da subito apparse scarsamente convincenti dal punto di vista convenzionale ed hanno fatto ritenere opportuna la presentazione da parte del Governo di una proposta di regolamentazione amichevole volta a definire la controversia, da valere in caso di mancata accettazione quale dichiarazione unilaterale.

La Corte Edu, preso atto della proposta del Governo e della mancata accettazione da parte della società ricorrente, ha, pur tuttavia, ritenuto la dichiarazione dello Stato idonea misura di riparazione della riconosciuta violazione ed ha radiato il ricorso dal ruolo.

#### **2.2.2. In materia di irretroattività delle leggi di interpretazione autentica**

*Mazzocchin c. Italia - Decisione 16 gennaio 2018 (ricorso n. 36413/14)*

*Rizzello e altri 8 c. Italia - Decisione 20 febbraio 2018 (ricorso n. 17799/10)*

*Nardi e altri 2 c. Italia - Decisione 13 febbraio 2018 (ricorsi nn. 24318/11, 76736/11, 76006/14)*

*Bosco e altri 7 c. Italia - Decisione 20 febbraio 2018 (ricorso n. 4996/14)*

*Elia c. Italia - Decisione 13 dicembre 2018 (ricorso n. 6199/14)*

*Santoro e altri 2 c. Italia - Decisione 13 Dicembre 2018 (ricorso n. 6162/14)*

##### **Esito:**

- radiazione dal ruolo a seguito di regolamento amichevole o di dichiarazione unilaterale del Governo

Si tratta di casi appartenenti al filone di ricorsi seriali dei c.d. "pensionati svizzeri", in relazione ai quali la Corte di Strasburgo con la sentenza pronunciata nel *leading case Maggio e altri c. Italia* (31 maggio 2011, ricorso n. 46286/09), aveva definitivamente sanzionato come inammissibile l'applicazione retroattiva - con incidenza sui procedimenti giudiziari in corso - dell'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria del 2007), che dettava una interpretazione sfavorevole ai ricorrenti in ordine alle modalità di calcolo ai fini pensionistici del periodo lavorato all'estero, con riguardo alla ricostruzione dell'ammontare contributivo, in base alla Convenzione italo-svizzera del 1961.

Le presenti decisioni seguono quelle adottate il 13 dicembre 2016, per i gruppi *Bolzoni, Fini e Leonardi*<sup>52</sup> e la decisione *Dimo + altri* del 12 dicembre 2017<sup>53</sup> (contenzioso sul calcolo dell'incidenza

<sup>52</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2016, pag. 152.

<sup>53</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2017, pag. 140.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

sull'ammontare della pensione per il periodo lavorato in Svizzera con la sola violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione – filone *Maggio e altri c. Italia* del 31 maggio 2011<sup>54</sup>).

Le radiazioni conseguono ai regolamenti amichevoli o alle dichiarazioni unilaterali formulati dal Governo in linea con le precedenti determinazioni, prevedenti il pagamento a titolo di danno materiale di un importo pari al 55% di quanto dovuto fino all'emanazione della legge n. 296 del 2006 e, a titolo di danno morale, di un importo modulato in relazione all'entità del danno materiale subito, in tal modo abbattendo sensibilmente la somma dovuta dallo Stato rispetto a quella che sarebbe risultata all'esito sfavorevole dei giudizi.

**Produttori Sementi Val Pusteria e altri 7 c. Italia – Decisione 10 luglio 2018 (ricorso n. 8729/09)**

**Esito:**

- radiazione dal ruolo a seguito di dichiarazione unilaterale del Governo

## **QUESTIONE TRATTATA**

### **Contenzioso relativo al cumulo degli sgravi fiscali concessi alle imprese agricole operanti in zone disagiate**

La decisione riunisce un gruppo di ricorsi riconducibili al filone ripetitivo *Silverfunghi s.a.s. e altri c. Italia* (sentenza del 24 giugno 2014<sup>55</sup>), azionato da aziende agricole operanti nel settentrione o in aree svantaggiate dell'Italia, per la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, in relazione all'intervento della legge di interpretazione autentica, con effetto retroattivo, n. 326 del 2003, applicata ai procedimenti giudiziari pendenti.

Anche in questo caso, la decisione segue la dichiarazione unilaterale formulata dal Governo, stante il prevedibile esito di condanna, in base al citato precedente, a sua volta confermativo della salda giurisprudenza della Corte secondo cui gli interventi legislativi che interferiscono su processi in corso attuano una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, per violazione della c.d. "parità delle armi" (nella fattispecie, la legge n. 326 del 2003 aveva sancito, con effetto interpretativo e quindi retroattivo applicabile anche ai giudizi in corso, la non cumulabilità delle due

<sup>54</sup> Nella sentenza *Maggio e altri c. Italia*, al cui filone si riconducono i casi in esame, la Corte europea ha affermato la sola violazione di tipo processuale dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la modalità retroattiva dell'intervento legislativo. Questa posizione è stata successivamente modificata *in pejus* per l'Italia con la sentenza *Stefanetti ed altri* del 15 aprile 2014, ove la Corte ha riscontrato anche la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU, in ragione dell'entità della riduzione di oltre la metà della pensione risultante dall'interpretazione sfavorevole al pensionato imposta dalla legge n. 296 del 2006.

<sup>55</sup> Per la sintesi della sentenza si rinvia alla Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pag. 92.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

tipologie di benefici dello sgravio contributivo e della fiscalizzazione degli oneri sociali che la legislazione vigente prevedeva a sostegno delle imprese in difficoltà od operanti in zone svantaggiate).

*Amati e altri 45 c. Italia - Decisione 13 dicembre 2018 (ricorso n. 25400/06)*

*Longobardi c. Italia - Decisione 13 dicembre 2018 (ricorso n. 25418/06)*

**Esito:**

- radiazione dal ruolo a seguito di regolamentazione amichevole

### QUESTIONE TRATTATA

#### Contenzioso relativo al personale "ATA" (amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola)

Le due decisioni rientrano nel filone contenzioso "personale ATA", riconducibile al *leading case Agrati e altri c. Italia* (sentenza 28 novembre 2011, ricorso n. 43459/08), avente ad oggetto l'applicazione retroattiva dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che risolveva, in senso sfavorevole per i ricorrenti, procedimenti giudiziari intentati prima della sua emanazione per ottenere il riconoscimento di una maggiorazione retributiva.

Si ricorda che con la sentenza in esame<sup>56</sup> la Corte europea ha ribadito che la regola della preminenza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'articolo 6 della Convenzione contrastano, fatti salvi imperiosi motivi di interesse generale, con l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla conclusione giudiziaria di una controversia. La Corte ha osservato, inoltre, che l'esigenza della parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di presentare la propria causa in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto alla parte avversa.

Nei casi di specie, la regolamentazione amichevole consegue alla proficua collaborazione intercorsa tra il Governo e la Cancelleria della Corte europea in sede di quantificazione delle somme spettanti a titolo di equa soddisfazione, calcolate all'esito di una complessa istruttoria che ha coinvolto l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e il Dipartimento della funzione pubblica.

<sup>56</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2011, pag. 48.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

*Morosina s.p.a. c. Italia – Decisione 15 novembre 2018 (ricorso n. 46342/11)*

*Morosina s.p.a. c. Italia – Decisione 15 novembre 2018 (ricorso n. 46349/11)*

*SAIR s.r.l. c. Italia – Decisione 15 novembre 2018 (ricorso n. 46659/16)*

*AMA Azienda Marina Averte s.r.l. c. Italia – Decisione 15 novembre 2018 (ricorso n.47918/11)*

*Alba s.r.l. c. Italia – Decisione 29 novembre 2018 (ricorso n. 50813/11)*

*Santa Cristina s.r.l. c. Italia – Decisione 29 novembre 2018 (ricorso n. 54032/11)*

**Esito:**

radiazione dal ruolo per intervenuta regolamentazione amichevole

#### QUESTIONE TRATTATA

#### **Occupazione di beni demaniali – Valli da pesca della laguna veneta – Violazione del diritto al rispetto della proprietà**

Si tratta di un gruppo di ricorsi rientrante nel filone c.d. “valli da pesca” *leading case* *Valle Pierimpie’ c. Italia* (Ricorso n. 46154/11, sentenza 23 settembre 2014)<sup>57</sup>.

L’accordo tra le parti è stato raggiunto mediante l’applicazione, al caso di specie, dei medesimi parametri già seguiti con la regolamentazione amichevole che ha portato alla radiazione dal ruolo del citato *leading case*<sup>58</sup>, prevedente, quale ristoro in forma specifica, il riconoscimento alla società di un titolo per la prosecuzione dell’occupazione dell’area demaniale per lo svolgimento dell’attività di vallicoltura con il rilascio di una concessione per ulteriori vent’anni, a fronte del pagamento dei canoni previsti dal decreto del Presidente del Magistrato delle acque prot. 46 – Gab del 30 gennaio 2014; quale ristoro per equivalente la rinuncia parziale dello Stato al pagamento dell’indennizzo per la pregressa occupazione dell’area *sine titolo* a partire dai dieci anni antecedenti la definitività della sentenza della Corte Edu del 23 settembre 2014, di accertamento della violazione.

<sup>57</sup> Per un esame del percorso interpretativo seguito dalla Corte si rinvia alla Relazione al Parlamento per l’anno 2014, pagg. 94 e seguenti.

<sup>58</sup> Sentenza di cancellazione dal ruolo 1° ottobre 2016, in Relazione al Parlamento per l’anno 2016, pag. 127 e seguenti.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***2.2.3. In materia di eccessiva durata dei processi**

*Giannotta e altri 13 c. Italia – Decisione 7 giugno 2018 (ricorso n. 14863/15)*  
*Ciccimarra e altri 4 c. Italia – Decisione 7 giugno 2018 (ricorso n. 14972/15)*  
*Isabella e altri 2 c. Italia – Decisione 7 giugno 2018 (ricorso n. 69097/14)*  
*Accorroni e altri 102 c. Italia – Decisione 7 giugno 2018 (ricorso n. 59876/15)*  
*Bongi e altri 2 c. Italia – Decisione 21 giugno 2018 (ricorso n. 310/16)*  
*De Biase e altri 77 c. Italia – Decisione 21 giugno 2018 (ricorso n. 15505/12)*  
*De Filippo e altri 13 c. Italia – Decisione 21 giugno 2018 (ricorso n. 68870/12)*  
*Napolitano e altri 4 c. Italia – Decisione 5 luglio 2018 (ricorso n. 13616/13)*  
*Tedesco e altri 34 c. Italia – Decisione 5 luglio 2018 (ricorso n. 43042/04)*  
*Catapano e altri 44 c. Italia – Decisione 5 luglio 2018 (ricorso n. 32878/14)*  
*Ambrosini e altri 7 c. Italia – Decisione 5 luglio 2018 (ricorso n. 30213/14)*  
*Cesarini e altri 10 c. Italia – Decisione 5 luglio 2018 (ricorso n. 21876/14)*  
*Orlacchio e altri 7 c. Italia – Decisione 5 luglio 2018 (ricorso n. 48552/12)*  
*Truden e altri 4 c. Italia – Decisione 5 luglio 2018 (ricorso n. 22185/12)*  
*Crispino e altri 10 c. Italia – Decisione 5 luglio 2018 (ricorso n. 76630/11)*  
*Matteo e altri 14 c. Italia – Decisione del 5 luglio 2018 (ricorso n. 38374/11)*  
*Annunziata e altri 7 c. Italia – Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 32969/14)*  
*Tuscano e altri 4 c. Italia – Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 74586/11)*  
*Esposito e altri 5 c. Italia – Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 29190/13)*  
*Garofalo e altri 5 c. Italia – Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 42585/07)*  
*Curcio e altri 8 c. Italia – Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 19041/09)*  
*Coppi e altri 4 c. Italia – Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 24542/13)*  
*Gambacorta e altri 10 c. Italia – Decisione 15 novembre 2018 (ricorso n. 52739/12)*  
*Caridi e altri 26 c. Italia – Decisione 15 novembre 2018 (ricorso n. 3690/12)*  
*Rolla e altri 34 c. Italia – Decisione 15 novembre 2018 (ricorso n. 22172/07)*  
*Rubortone e altri 34 c. Italia – Decisione 29 novembre 2018 (ricorso n. 28800/03)*  
*E.P. s.r.l. e altri 12 c. Italia – Decisione 29 novembre 2018 (ricorso n. 12579/04)*  
*Benvenuti e altri 42 c. Italia – Decisione 29 novembre 2018 (ricorso n. 46141/06)*  
*Pulliero e altri 212 c. Italia – Decisione 13 Dicembre 2018 (ricorso n. 70353/01)*

**Esito:**

- Radiazione dal ruolo per intervenuta regolamentazione amichevole o dichiarazione unilaterale del Governo

**QUESTIONE TRATTATA**

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***Applicazione del c.d. "Piano d'azione Pinto 2" per la chiusura dei ricorsi pendenti per eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali**

Si tratta di gruppi di ricorsi proposti alla Corte di Strasburgo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, a causa dell'eccessiva durata dei processi.

Tutte le decisioni sopra elencate (ad eccezione dei casi *Rubortone ed altri 34*, *Pulliero e altri 212* e *E.P. s.r.l. e altri 12*, che rientrano nel piano d'azione "Pinto 3") sono da ricondurre nell'ambito di esecuzione del c.d. piano d'azione Pinto 2, avviato dal Governo, d'intesa con la cancelleria della Corte europea - a seguito degli eccellenti risultati conseguiti con il piano d'azione pilota (c.d. "Pinto 1"), varato nel 2014<sup>59</sup> e concluso con la definizione in via amichevole di 7.046 ricorsi - con l'intento di pervenire ad una rapida definizione di ulteriori 2.300 ricorsi.

Per questo secondo piano d'azione sono state comunicate dalla Corte, scaglionate nel tempo, tre liste di ricorrenti (la prima a dicembre 2016, la seconda nell'aprile 2017 e la terza nell'agosto 2017), per un numero complessivo di 4.386 posizioni individuali (pari a un totale di 2.130 ricorsi). Le condizioni per la definizione con regolamento amichevole sono state le medesime già adottate nel piano Pinto 1 (200 euro a titolo di equa soddisfazione e 30 euro a titolo di spese legali). Per maggiori dettagli sull'esecuzione dei piani d'azione Pinto si rinvia alla parte seconda.

*Cataldo e altri 5 c. Italia - Decisione 13 dicembre 2018 (ricorso n. 28840/03)*

*Minutella e altri 66 c. Italia - Decisione 13 dicembre 2018 (ricorso n. 4820/03)*

*Venuso e altri 8 c. Italia - Decisione 13 Dicembre 2018 (ricorso n. 33398/07)*

*Bove e altri 108 c. Italia - Decisione 13 Dicembre 2018 (ricorso n. 5494/03)*

**Esito:**

- Radiazione dal ruolo per intervenuta regolamentazione amichevole

**QUESTIONE TRATTATA****Eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali civili**

In questi casi i ricorsi vertevano sull'eccezione di eccessiva durata di procedure giudiziarie civili e la loro radiazione dal ruolo consegue a regolamenti amichevoli proposti dal Governo e accettati dalle parti.

<sup>59</sup> Si ricorda che il Piano Pinto 1 era stato adottato, d'intesa con il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, per affrontare il problema dell'elevato numero di ricorsi ripetitivi contro l'Italia originati, in particolare, dalla sostanziale inadeguatezza della legge 24 marzo 2001 n. 89, nell'apprestare un rimedio efficace al deficit di tutela riscontrato dalla Corte in materia di durata dei processi e dalla inidoneità del meccanismo compensatorio da essa previsto nell'assicurare una rapida ed effettiva riparazione.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

*Califano c. Italia - Decisione 6 febbraio 2018 (ricorso n. 46463/11)*  
*Trunfio c. Italia - Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n. 1553/12)*  
*Tonno c. Italia - Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n.45542/11)*  
*Oropallo c. Italia - Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n. 35646/11)*  
*De Paola e Spina c. Italia - Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n. 30105/06)*  
*Moretto c. Italia - Decisione 7 giugno 2018 (ricorso n. 41380/10)*  
*Bisogno c. Italia - Decisione 15 luglio 2018 (ricorso n. 71818/10)*  
*Pecci e altri 4 c. Italia - Decisione 15 maggio 2019 (ricorso n. 38122/09)*  
*Propeti e altri 5 c. Italia - Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n. 42979/09)*  
*Bruziches e Benedetti c. Italia - Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n. 482/10)*  
*Del Pezzo c. Italia - Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 45893/13)*  
*Alonzi e altri 17 c. Italia - Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 24322/16)*

**Esito:**

- cancellazione dal ruolo per regolamento amichevole

**QUESTIONE TRATTATA****Riconoscimento del diritto all'indennizzo *ex lege* Pinto - computabilità nel ritardo indennizzabile della fase di esecuzione nei confronti di pubbliche amministrazioni**

I ricorsi definiti in sede di regolamentazione amichevole rientrano nei piani di smaltimento concordati con la Corte europea al fine di chiudere in via amministrativa i casi riconducibili al filone ripetitivo avente come *leading case* *Bozza c. Italia*, deciso con la sentenza del 14 settembre 2017, nel quale viene in contestazione la computabilità o meno, all'interno di un unico procedimento, della fase esecutiva esperita in via coattiva per ottenere la realizzazione di quanto stabilito nella sentenza di merito. Ciò ai fini del tempestivo accesso al rimedio interno per l'eccessiva durata del procedimento.

Con la sentenza *Bozza*, la Corte, dopo aver ricordato che "il diritto ad un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno consentisse che una decisione giudiziaria definitiva ed obbligatoria restasse inoperante a danno di una parte" (*Hornsby c. Grecia* dell'1 aprile 1998, *Bourdov c. Russia* (n. 2) n. 33509/04), ha ribadito che anche l'esecuzione fa parte del "processo" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, con il conseguente obbligo, per lo Stato, di assicurare la realizzazione effettiva del diritto. Nel caso di debitore pubblico, la Corte ha affermato che l'esecuzione dovrebbe essere spontanea e contenuta in un lasso di tempo adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e ragionevole. Trattandosi, nel caso di specie, di pubblica amministrazione debitrice, la Corte ha, quindi, rilevato che la fase dell'esecuzione, resasi necessaria a causa del mancato adempimento

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

spontaneo dell'amministrazione convenuta, fosse conclusiva del procedimento giudiziario e, pertanto, la preclusione al rimedio indennitario della fase della realizzazione del diritto fosse in violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

**2.2.4. In materia di sanzioni amministrative imposte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato**

**Reti Televisive Italiane R.T.I s.p.a. c. Italia - Decisione 22 maggio 2018 (ricorso n. 76826/12)**

**Esito:**

- radiazione dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole

La ricorrente, *Reti Televisive Italiane s.p.a.*, si era rivolta alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione per avere ricevuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) una sanzione amministrativa di natura pecuniaria, comminata in modo automatico - in conseguenza del ritardo da parte della ricorrente nel pagamento di un'altra sanzione, annullata dal TAR, per la quale era pendente il giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato - e senza avere la possibilità di utilizzare un mezzo di ricorso adeguato per impugnare la decisione dell'Autorità.

Successivamente alla proposizione del ricorso dinanzi alla Corte europea, in sede nazionale è stato registrato un radicale *revirement* della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, diversamente da quanto sostenuto in precedenza e dall'AGCOM, ha affermato la natura afflittiva della sanzione aggiuntiva e la necessità che essa discenda da un comportamento doloso del debitore, che viene meno quando il ritardo nel pagamento della sanzione principale è dovuto ai tempi per far valere in giudizio le proprie ragioni.

Alla luce del mutamento giurisprudenziale interno e valutato un elevato rischio di soccombenza nel giudizio dinanzi alla Corte europea, considerati i principi affermati dalla Corte stessa, in particolare nella sentenza *Menarini Diagnostic srl c. Italia*<sup>60</sup>, del 27 settembre 2011, ove è stata dichiarata la natura "penale" delle sanzioni comminate in via principale dall'Antitrust, e ritenuto plausibile, per coerenza sistematica, che i medesimi principi siano applicabili anche alle sanzioni "accessorie", comminate per il ritardo nel pagamento delle sanzioni principali, condividendone la stessa natura penale, il Governo, sentita l'AGCOM e acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto opportuno formulare la proposta di regolamentazione amichevole che ha condotto alla presente decisione di radiazione della causa dal ruolo.

<sup>60</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2011, pag. 63.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### 2.2.5. In materia di affidamento di minori

*Curte c. Italia – Decisione 6 febbraio 2018 (ricorso n. 27258/16)*

*Costa Sanseverino di Bisignano c. Italia – Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n. 58330/06)*

*Merikova e altri c. Italia – Decisione 10 luglio 2018 (ricorso n. 57490/16)*

#### Esito:

- radiazione dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale

In tutti questi casi i ricorrenti lamentavano dinanzi alla Corte di Strasburgo la violazione dei diritti garantiti dall'articolo 8 della Convenzione, a causa della inadeguata gestione da parte dei Tribunali per i minorenni o dei servizi sociali delle diverse problematiche riguardanti i loro figli minori.

### 2.2.6. In materia di espropriazioni

*Panetti c. Italia – Decisione 16 gennaio 2018 (ricorso n. 43967/06)*

*Palazzo e Spataro c. Italia – Decisione 26 giugno 2018 (ricorso n. 31628/05)*

#### Esito:

- radiazione dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole

Si tratta di due casi proposti per violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, Cedu, rientranti della lista dei residui casi pendenti in materia di espropriazioni, per i quali è stato avviato un apposito piano d'azione prevedente la loro chiusura in via amichevole o con offerte unilaterali effettuate sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte consolidata con la sentenza della Grande Camera del 22 dicembre 2009 nel caso *Guiso-Gallisay c. Italia*<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> La sentenza *Guiso-Gallisay* ha posto criteri precisi per determinare il risarcimento nei casi di espropriazioni illegittime. In particolare, la Corte ha stabilito che la data e il valore da prendere in considerazione per la liquidazione del danno subito dai ricorrenti non devono essere quelli della pronuncia della sentenza da parte dell'autorità giurisdizionale (che potrebbe lasciare spazio ad un margine di incertezza), ma, rispettivamente, quelli relativi al momento dello spossessamento del bene e al valore di mercato in quell'epoca.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***2.2.7. In materia di libertà di circolazione***Cannizzo c. Italia - Decisione 26 giugno 2018 (ricorso n. 50488/13)**Rizzotto c. Italia - Decisione 26 giugno 2018 (ricorso n. 10222/11)***Esito:**

- radiazione dal ruolo per dichiarazione unilaterale

Si tratta di due casi analoghi riguardanti entrambi l'ingiusta sottoposizione a misure di prevenzione.

Il caso *Cannizzo* originava, in particolare, dall'applicazione alla ricorrente, ventenne italiana considerata socialmente pericolosa, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni. Il giudizio di pericolosità sociale era stato fondato dal competente tribunale su un unico procedimento penale per vari reati in materia di stupefacenti, nel cui ambito la ricorrente era stata condannata, in primo grado, per aver partecipato all'organizzazione dedita al narcotraffico del padre, ma successivamente assolta in appello.

Nonostante l'assoluzione dal delitto contestato, la Corte d'appello, adita dalla ricorrente per contestare la decisione del tribunale, confermava, comunque, il giudizio di pericolosità, ritenendo trattarsi di persona inserita in una situazione familiare e ambientale particolarmente condizionante a causa del coinvolgimento nell'organizzazione criminosa sia del padre che della madre, entrambi condannati.

La vicenda si è poi definita in sede interna con la decisione giudiziaria di revoca del decreto di applicazione della misura, stante il difetto di precisi elementi fattuali su cui fondare il giudizio di pericolosità.

Dinanzi alla Corte europea, la *Cannizzo* aveva lamentato la violazione dell'articolo 2, Protocollo 4, Cedu, per essere stata sottoposta per tre anni alla misura in questione, senza che ne ricorressero i presupposti.

Considerata la perfetta sovrapponibilità del caso di specie al precedente *De Tommaso c. Italia*, deciso dalla Grande Camera con sentenza del 23 febbraio 2017<sup>62</sup>, e considerati, alla stregua di tale specifico precedente, molto esigui i margini di difesa dello Stato, è stata ravvisata l'opportunità di chiudere il caso in via amministrativa.

Anche il caso *Rizzotto* originava dall'applicazione al ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ma senza obbligo di soggiorno e per la durata di

<sup>62</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2017, pag. 109.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

un anno. Nel lamentare dinanzi alla Corte di Strasburgo la violazione dell'articolo 2, Protocollo 4, Cedu, il ricorrente ha argomentato, in particolare, che vi sarebbe stata una non corretta interpretazione della legge con riguardo alla decorrenza delle misure personali, nel caso di specie applicate dalla data di notifica della carta precettiva e non dal giorno successivo alla scarcerazione, con ciò sottoponendolo alla privazione della libertà personale per un tempo superiore a quello stabilito dall'autorità giudiziaria.

Considerata la riconducibilità del caso al precedente *Sante Santoro c. Italia*, deciso dalla Corte europea con la sentenza 1° luglio 2004 (in cui il periodo di indebita sottoposizione a misura di prevenzione era stato pari ad un anno circa, come nel caso in esame), ed alla luce dei principi ivi affermati e poi ribaditi nella già citata sentenza *De Tommaso*, è stata ravvisata l'opportunità di chiudere il contenzioso in via amministrativa.

### 2.3. Radiazione dal ruolo per mancanza di interesse o abbandono del ricorrente

#### 2.3.1. In materia di sangue infetto

**L. M. e altri 6 c. Italia - Decisione 16 gennaio 2018 (ricorso n. 30290/15)**

**Esito:**

- cancellazione dal ruolo ex articolo 37, paragrafo 1, lettera a)

I sette ricorrenti avevano adito la Corte, tra il 2015 e il 2016, lamentando l'introduzione di nuovi criteri che avrebbero impedito loro di giungere a composizioni amichevoli nell'ambito delle loro azioni civili (articoli 2, 6, 8, 13 e 1, Protocollo 1, Cedu). Alcuni di loro avevano denunciato anche l'eccessiva durata delle procedure di risarcimento e il rigetto delle loro domande di indennizzo (articolo 2 sotto il profilo procedurale).

Successivamente, i ricorrenti hanno informato la Corte di aver accettato l'importo a titolo di equa soddisfazione previsto nell'ambito del rimedio compensatorio dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014<sup>63</sup>, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e che quattro di loro avevano già ricevuto le somme loro riconosciute.

Preso atto di tale circostanza, la Corte ha cancellato i ricorsi dal ruolo, ai sensi dell'articolo 37 § 1 a) della Convenzione (cfr. *D.A. e altri c. Italia*, nn. 68060/12 e altri 18, §§ 158-161, 14 gennaio 2016).

<sup>63</sup> Secondo il testo del comma 2 dell'articolo 27-bis del decreto legge n. 90 del 2014, accettando il pagamento dell'equa soddisfazione previsto al comma 1, i ricorrenti rinunciano «all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale».

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***2.3.2. In materia di diritto di asilo e protezione dalla tortura****M. K. c. Italia - Decisione 18 gennaio 2018 (ricorso n. 31031/16)****Esito:**

- cancellazione dal ruolo ex articolo 37, paragrafo 1, lettera c)

Il caso riguardava un cittadino russo, muezzin di una comunità islamica, che, respinto da Belgio e Germania, aveva ottenuto in Italia la protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007. Successivamente, era stato emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione. Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva presentato ricorso al tribunale di Torino e, contestualmente, si era rivolto alla Corte di Strasburgo, asserendo che se fosse stato rimpatriato in Russia sarebbe incorso nel rischio di subire trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione.

La Corte, considerato che il Tribunale di Torino aveva, nelle more, annullato il decreto di espulsione, anche se le autorità italiane avevano impugnato la decisione allo scopo di far revocare la protezione sussidiaria concessa al ricorrente, ha ritenuto che, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, c) della Convenzione, non fosse più giustificato proseguire l'esame del ricorso e ne ha disposto la cancellazione dal ruolo, ferma restando la possibilità per il ricorrente di presentare un nuovo ricorso a Strasburgo.

**2.3.3. In materia di equo processo e diritto ad un ricorso effettivo****Grasso. c. Italia - Decisione 6 febbraio 2018 (ricorso n. 36981/11)****Sagliano c. Italia - Decisione 6 febbraio 2018 (ricorso n. 48339/12)****Tuccillo c. Italia - Decisione 6 febbraio 2018 (ricorso n. 26071/13)****Potenza e Cofano c. Italia - Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n. 25728/13)****Severino c. Italia - Decisione 15 maggio 2018 (ricorso n. 52467/14)****Barrini c. Italia - Decisione 7 giugno 2018 (ricorso n. 62849/09)****Colpani c. Italia - Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 26430/03)****Aprile c. Italia - Decisione 13 settembre 2018 (ricorso n. 8579/15)****De Santis c. Italia - Decisione 20 settembre 2018 (ricorso n. 40996/14)****Violante e altri 10 c. Italia - Decisione 15 novembre 2018 (ricorso n. 25780/13)****Latella c. Italia - Decisione 13 Dicembre 2018 (ricorso n. 24909/08)****Recchi c. Italia - Decisione 13 Dicembre 2018 (ricorso n. 16483/03)****Esito:**

- radiazione dal ruolo ex articolo 37, paragrafo 1

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Sono tutti casi nei quali, dopo che i ricorsi erano stati iscritti nel ruolo della Corte e comunicati al Governo italiano, i ricorrenti non hanno risposto alle richieste della Corte o i loro avvocati hanno comunicato il decesso dei propri assistiti e la mancanza di interesse degli eredi.

**2.3.4. In materia di irretroattività delle leggi**

***Berlusconi c. Italia - GC Decisione 27 novembre 2018 (ricorso n. 58428/13)***

**Esito:**

- cancellazione dal ruolo ex articolo 37, paragrafo 1

I fatti all'origine del ricorso sono noti.

Il 26 ottobre 2012, nell'ambito del c.d. "processo Mediaset", il Tribunale di Milano riconobbe il ricorrente colpevole del reato di frode fiscale per gli anni 2002 e 2003 e lo condannò alla pena di quattro anni di reclusione<sup>64</sup>, unitamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La sentenza fu confermata l'8 maggio 2013 dalla Corte d'appello di Milano e poi, il 1° agosto 2013, dalla Corte di cassazione. Il 19 ottobre 2013 la Corte d'appello determinò nella misura di due anni la pena accessoria e respinse la richiesta del ricorrente volta a sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012 per contrasto con l'articolo 25, comma 2, della Costituzione, che vieta l'applicazione retroattiva delle leggi in materia penale<sup>65</sup>. Il ricorrente presentò ricorso dinanzi alla Corte di cassazione che confermò la sentenza di appello.

A seguito di questi eventi giudiziari, fu avviata nei confronti del ricorrente la procedura di decadenza dal mandato di senatore ai sensi del citato d.lgs. n. 235 del 2012. Il 27 novembre 2013 il Senato invalidò l'elezione del ricorrente, che, all'epoca, era alla guida del principale partito di opposizione, e lo dichiarò decaduto dal suo mandato con ciò privandolo della possibilità di candidarsi alle successive elezioni politiche. Seguiva il ricorso alla Corte di Strasburgo, con cui l'ex premier si doleva, in particolare, dell'applicazione retroattiva delle norme del d.lgs. n. 235 del 2012 nei suoi confronti, lamentando la violazione dei principi di legalità, prevedibilità, proporzionalità e irretroattività delle sanzioni penali, tutelati dall'articolo 7 della Convenzione. Lamentava, inoltre, anche la violazione dell'articolo 13 Cedu, per l'assenza, nel diritto interno, di un ricorso accessibile ed effettivo che permettesse di contestare la compatibilità del decreto legislativo n. 235 del 2012 con la Convenzione, e dell'articolo 3, del Protocollo n. 1, ritenendo che il divieto di candidarsi previsto

<sup>64</sup> Poi ridotti ad uno per effetto di un indulto.

<sup>65</sup> Secondo la corte d'appello, questo punto non rientrava nell'ambito della causa, che era limitata alla rideterminazione della durata della pena accessoria.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

dal decreto legislativo non rispettasse i principi di legalità e proporzionalità allo scopo perseguito, violando sia il suo diritto di esercitare il mandato elettivo sia la legittima aspettativa del corpo elettorale a che egli portasse a termine il suo mandato.

Incardinatosi il procedimento dinanzi la Corte Edu, il 6 giugno 2017 la camera della prima sezione cui era stata assegnata la trattazione del ricorso si dichiarava incompetente in favore della Grande Camera<sup>66</sup>.

In pendenza del giudizio, il Tribunale di sorveglianza di Milano accoglieva la domanda di riabilitazione ex articolo 178 c.p. presentata dal ricorrente, con decisione diventata definitiva il 29 maggio 2018. Sulla base di tale circostanza, il 27 luglio 2018, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, lett. a) della Convenzione<sup>67</sup>, considerato che la pronuncia della Corte non avrebbe ormai avuto alcun effetto ulteriore a quello già garantito dalla intervenuta riabilitazione (che già consentiva l'eventuale candidabilità in future elezioni).

La Grande Camera, preso atto della dichiarazione espressa dal ricorrente di non voler mantenere il suo ricorso, tenuto conto di tutti i fatti di causa, in particolare della intervenuta riabilitazione del ricorrente, ha ritenuto che non sussistenti le speciali circostanze inerenti al rispetto dei diritti dell'uomo che esigessero la prosecuzione dell'esame e ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.

### 2.3.5. In materia di protezione della vita privata e familiare

*Bottazzi c. Italia - Decisione 6 febbraio 2018 (ricorso n. 9091/16)*

Esito:

- cancellazione dal ruolo ex articolo 37, paragrafo 1

Il ricorso, presentato per l'asserita violazione dell'articolo 8 Cedu, è stato radiato dal ruolo per mancato interesse a coltivarlo da parte del ricorrente.

### 2.3.6. In materia di espropriazione

*Serino c. Italia - Decisione 26 giugno 2018 (ricorso n. 27858/03)*

Esito:

- cancellazione dal ruolo ex articolo 37, paragrafo 1, lett. a)

<sup>66</sup> Articoli 30 della Convenzione e 72 del Regolamento.

<sup>67</sup> Tale articolo consente, in generale, alla Corte di radiare dal ruolo il ricorso se risulta che il ricorrente non è più interessato a mantenerlo, salvo che il rispetto dei diritti convenzionali imponga l'esame della richiesta (paragrafo 2).